

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	
Osservazioni generali	<p>Anapa Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli Agenti professionisti di assicurazione, in considerazione del fatto che l'analisi di impatto regolamentare sugli effetti del presente schema è stata svolta tenendo conto dei principi di trasparenza e proporzionalità da un lato e che, dall'altro, trae origine dall'introduzione di principi europei e nazionali, riconoscendo, peraltro, all'Istituto alcuni margini di discrezionalità, ritiene di porre alcune osservazioni in premessa e, di seguito, nello specifico.</p> <p>In linea generale si osserva come anche gli intermediari possano essere considerati destinatari delle norme ivi contenute e dei riflessi che le stesse possano produrre anche nei loro confronti, in particolare con riferimento alle disposizioni in tema di informativa e di home insurance.</p>

	<p>In special modo si ritengono applicabili le norme di cui al Capo III anche ai prodotti assicurativi cd "ibridi" perchè frutto di una componente di ramo I e III e si ritiene necessario considerare con molta attenzione l'istituzione di un DIP aggiuntivo che corre il rischio di aggiungere informazioni col rischio di non fornirne nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda la gestione telematica dei rapporti assicurativi in questa sede, a parere di chi scrive, si suggerisce di ridurre il perimetro di applicazione esclusivamente a quegli istituti contrattuali che non comportino ponderazioni supportabili da una consulenza sull' adeguatezza di un'operazione. Spesso la complessità delle modifiche sostanziali comportano la necessità di una valutazione professionale o di una raccomandazione personalizzata cui non possono essere preferite l'immediatezza o la velocità, proprio nell' interesse del consumatore.</p> <p>Di seguito e nello specifico le osservazioni e le proposte all' articolato in pubblica consultazione.</p>	
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
6	<i>1, 2, 3</i>	<p>La disposizione, nei suoi tre commi, prevede l'obbligo dell'impresa di informare il cliente in caso di: mutamento dell'agente o del distributore; modifiche relative al cambio di denominazione (magari per effetto di fusione); trasferimento di portafoglio.</p> <p>Per rendere quanto più efficace l'azione informativa a favore del contraente o degli aventi diritto alla prestazione, si suggerisce di valorizzare l'opera del nuovo distributore. Questo potrebbe verificare la comprensione della notizia trasmessa ai rispettivi destinatari, garantendo, in tal modo, che I presidi informative previsti dal comma 5, abbiano un effetto utile e non si riducano ad un mero adempimento formale.</p>

15	<i>1 ss</i>	<p>L'articolo oggetto d'esame, al fine di accrescere la comparabilità tra prodotti assicurativi, prevede l'obbligo della predisposizione e consegna del DIP aggiuntivo, caratterizzato per la sua capacità integrativa delle informazioni contenute nel modello c.d. base.</p> <p>La natura integrativa del secondo documento – che come sottolinea la relazione di presentazione - non deve riportare le informazioni contenute nel DIP base – è da misurare con molta attenzione.</p> <p>Si dubita dell'opportunità della previsione stante il rischio di "sommergere" il contraente con quella massa elevata di informazioni che lo portavano a non considerare i documenti che gli venivano consigliati. L'imposizione di DIP integrative, in altri termini, espone al pericolo di porre la normativa italiana in controtendenza con quell'esigenza che ha indotto gli organi legislativi UE ad imporre diversi strumenti precontrattuali sintetici, dotati di una immediata capacità informativa, la cui comprensione è garantita anche da simboli convenzionali (icone).</p> <p>Valorizzando l'indicazione dell'art.186 ss. cod. ass., potrebbe essere rimessa alla valutazione dell'impresa, la confezione del documento aggiuntivo, ferma la possibilità per questa di avvalersi della verifica (facoltativa) di IVASS.</p>
16 (e 21)	<i>1 ss</i>	Come sopra. Si richiamano le note di commento all'art. 15.
19	<i>1</i>	<p>La disposizione disciplina la trasformazione del contratto ad iniziativa dell'impresa. La modificazione del contratto, peraltro, è operazione che non è neutrale rispetto alla tutela degli interessi del contraente; pertanto si rende, ragionevolmente, necessario garantirgli il rispetto di quei presidi di tutela previsti in sede di prima sottoscrizione.</p> <p>Si si propone di considerare d'integrare la disposizione del comma 1, nei seguenti termini:</p>

		<p><i>In ogni operazione comunque denominata che comporta la sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto esistente, attuata anche mediante la predisposizione di appendici contrattuali ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalità dell'operazione inducono a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione del contratto, l'impresa fornisce al contraente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 183 del codice delle assicurazioni, i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici, anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell'operazione.</i></p>
<p>42</p>	<p>1 ss</p>	<p>La disposizione, nel favorire la "dematerializzazione" delle relazioni con l'impresa, contempla l'obbligo delle controparti dei contraenti di prevedere dei sistemi informatici che consentano una gestione ad "ampio spettro" del rapporto.</p> <p>Grazie al canale telematico il contraente o l'avente diritto alla prestazione potrebbe compiere - in totale autonomia - una serie di scelte rilevanti per la tutela del proprio interesse assicurativo (ad es. riscatto, sospensione della garanzia ecc.).</p> <p>Fermo l'apprezzamento e la condivisione per l'incentivazione delle forme più snelle ed efficienti di informazione del contraente o dell'avente diritto alla prestazione, si invita a riconsiderare l'ampiezza dell'apertura operativa allo strumento informatico. Il più delle volte, la velocità d'attuazione di una determinate scelta non implica che quella sia accompagnata da una adeguata ponderazione delle sue implicazioni. L'esperienza insegna come spesso motivi impulsivi conducano a scelte non appropriate che potrebbero essere attuate con lo strumento informatico.</p> <p>Alla luce di quanto sopra si propone di sopprimere il secondo comma dell'art. 42.</p>



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

